

l'autorità Pontificia per la stessa ragione potrebbe farsi perpetua, è chiara la risposta, che questo è ciò di cui si ha da trattare, pretendendo il Senato che il Decreto non offenda punto l'autorità della sede Apostolica, ma che anzi la protegga e la difenda, poichè non comanda altro, che la esecuzione della disciplina della Chiesa stabilita ne' modi, che convengono alla tranquillità dello Stato, disciplina, che la Repubblica ha con legge scritta accettata, nel che non è possibile, che l'autorità ecclesiastica possa riceverne offesa. Se si replicasse ancora, che se le petizioni de' sudditi Veneti al Papa siano ragionevoli, o nò, tocca al Papa il conoscerlo e non al Principe, il quale in questo modo si farebbe arbitro delle grazie spirituali, o che hanno colla spiritualità connessione: si risponde, che la cognizione della ragionevolezza ovvero irragionevolezza delle petizioni de' sudditi altrui può ben competere al Pontefice, allorchando si trattò di quelle, che ogni fedele dimanda per cosa, che attenga al particolar bisogno dell'anima propria nel foro della coscienza, non quando la dimanda abbia rapporto alla comunità, al popolo, alla quiete esteriore de' sudditi stessi, ed alle convenienze particolari de' luoghi, e de' rispettivi Governi; perchè in tal caso, se la cognizione della convenienza canonica di quella data petizione può competere all'autorità ecclesiastica del dispensatore, certamente la cognizione della convenienza economica, in rapporto alli particolari rispetti de' differenti Domini, è tutta quanta della competenza della potestà del Sovrano, nè ad altri nel di lui Dominio può convenire; nè col Decreto si è inteso di far altra cognizione che questa, e ciò si è dichiarato ampiamente a Sua Santità, e si è pubblicato in faccia de' sudditi in tutto lo Stato.

Ora ecco la grave conseguenza, che dopo una tal dichiarazione ne deriverebbe dalla sospensione; che il Pontefice in tutte le petizioni de' sudditi Veneti anco in quelle, che hanno rapporto non alle anime particolari de' postulanti (delle quali il Decreto non parla) ma in quelle, che hanno rapporto alla polizia esteriore di tutta la Repubblica, finchè dura la sospensione, dovesse esser egli, e li suoi ufficiali il solo giudice circa la convenienza loro anche in rapporto ai rispetti Civili, ed economici del Dominio, cosicchè se esse petizioni si opponessero a' detti rispetti, sarebbe il Senato in necessità di tolerarne il pregiudizio, o di far giudice il Papa tra se, ed il suddito proprio, e sarebbe in debito di svelargli le ragioni, e di manifestargli gli arcani del proprio Stato.

Questo sarebbe un necessario effetto della sospensione dimandata, il quale quanto sia assurdo, e lesivo della dignità e libertà d'ogni sovrano, non è bisogno di maggiormente dimostrarlo.

Terzo: Posta questa sospensione, nello stato presente delle cose, l'effetto sarebbe di mettere in contestazione la potestà di far quelle leggi tra il Papa e la Repubblica perocchè questo è lo stretto di tutta la contestazione promossa da Sua Santità e spiegata in iscritto in più mani di carte, che sono corse. Che al Senato non compete potestà di far quelle leggi, e che se vi sono disordini nelle petizioni de' sudditi Veneti, e nelle concessioni tocca a se, e non ad altri mettervi rimedio. Al che la Repubblica ha con-